

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce
Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – NAPOLI**

RICORRE

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 41 CO. 4 E 49 C.P.A.
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, IN PARTICOLARE TRAMI-
TE PUBBLICAZIONE DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI SUL
SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

Il Comune di **Serrara Fontana**, in persona del legale rapp.te p.t.rapp.to e dife-
so giusta delibera n. 124 del 29.8.2019 nonchè determina di incarico n. 313 del
24.9.2019 dall'Avv. Raffaele Pesce PSCRFL77C15E3290) con il quale elett.te
domicilia in Napoli (NA) alla Via Loggia dei Pisani, 13.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 133-134-176 c.p.c., così come modificati dal
decreto legge 14.03.2005 convertito in legge 14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., il
sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi così come previsti
dagli articoli sopra indicati al seguente recapito e-mail box
avv.raffaelepesc@legalmail.it e al seguente recapito fax 08119568900.

CONTRO

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.,

NONCHE' CONTRO

Comune di Pagani (SA) in persona del legale rapp.te p.t.

Comune di Nocera Inferiore (SA) in persona del legale rapp.te p.t.

Comune di Agropoli (SA) in persona del legale rapp.te p.t.

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

Comune di Vico Equense (NA) in persona del legale rapp.te p.t. ;

Comune di Positano, in persona del legale rapp.te p.t.

Comune di Pozzuoli (NA) in persona del legale rapp.te p.t.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

- a) Del decreto dirigenziale Regione Campania n. 282 del 09.08.2019, nei limiti dell'interesse della ricorrente quale in seguito perimetrato;
- b) Del verbale di giunta regionale del 06.08.2019, richiamato nel provvedimento di cui alla lettera a), nonché del corrispondente atto giuntale in cui ne risultano trasfusi i contenuti , nei limiti dell'interesse;
- c) Del verbale n 13 del 09.08.2019 della Commissione di valutazione ignoto dei contenuti e negli estremi;
- d) Dell'avviso di selezione di cui al Decreto Legislativo n. 232 del 18.06.2019, ed in quanto lesivo;
- e) Della deliberazione di G.R. Campania n. 236 del 04.06.2019, ove mai lesiva;
- f) Del decreto dirigenziale n. 266 del 29.07.2019;

FATTO

1. Nel quadro dell'indirizzo strategico individuato dalla linea di azione denominata "*rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura*" del POC (Piano Operativo Complementare) Regionale 2014 – 2020, la deliberazione di G.R. Campania n. 236 del 04.06.2019 (sui cui contenuti cfr. *funditus* il D.D. n. 232/2019: all. 1) approvava un "*unitario programma regionale di interventi da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo "giugno 2019 – giu-*

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

gno 2020", programmandosi risorse per complessivi € 12.000.000,00, così ripartite:

- *"b.1 € 1.250.000,00 destinato ai Comuni capoluogo di provincia (Azione 1);*
- *b.2. € 1.500.000,00 destinato agli Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale – Itinerari (Azione 2);*
- ***b.3. € 2.500.000,00 destinato agli Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale (Azione 3);***
- *b.4. € 3.000.000,00 destinato alle Iniziative promozionali sul territorio regionale (Azione 4);*
- *b.5. € 1.750.000,00 destinato agli Eventi inseriti nel contesto culturale per la promozione turistica (Azione 5);*
- *b.6. € 500.000,00 destinato alla realizzazione del Programma integrato "Sannio Falanghina" - "Città Europea del Vino" 2019 (Azione 6);*
- *b.7. € 1.500.000,00 destinato al potenziamento della promozione turistica e valorizzazione dell'immagine della Campania attraverso le produzioni audiovisive (Azione 7)".*

2. Con la medesima deliberazione giuntale, si stabiliva, inoltre e per quanto di rilievo (cfr., ancora, all. 1), che: *"l'individuazione delle proposte progettuali che andranno a costituire il programma in questione avvenga, tra l'altro, **con procedura selettiva per i Comuni non capoluogo di provincia della Campania, disciplinata da apposito Avviso Pubblico adottato dalla Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo secondo le direttive contenute nel presente provvedimento relativamente alla Azione 3 "Eventi di rilevanza***

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

nazionale ed internazionale [.....]c.1.2 Azione 3 - Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale: individuazione di eventi di importo non eccedente € 70.000,00 (settantamila/00) per proposte dei Comuni in forma singola...”;

3. La deliberazione *de qua*, dunque, fissava le direttive della linea strategica “*rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura*”, precisando, per ciò che qui interessa, che:

(i) i Comuni non capoluogo, beneficiari dei finanziamenti, avrebbero potuto presentare e/o partecipare, esclusivamente, con un’unica proposta progettuale per l’intero programma sia in forma singola che associativa;

(ii) i Comuni non capoluogo, beneficiari dei finanziamenti, avrebbero dovuto garantire il rispetto dell’importo complessivo della proposta progettuale presentata e, pertanto, qualora vengano meno talune delle eventuali fonti di entrata ulteriori rispetto al finanziamento regionale, dovranno accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate cessate, pena la non concessione o la revoca del finanziamento.

4. Le direttive di cui alla deliberazione di G.R. 236/2019 sono state sostanzialmente recepite ed attuate dall’avviso pubblico “a valle” di cui al D. D. n. 232 del 18.06.2019, il quale (cfr. punti 3.1.2; 3.2; e 3.5), con riguardo all’Azione 3 del programma, ribadisce le condizioni di ammissibilità al finanziamento – *id. est* ammontare massimo del cofinanziamento regionale pari a 70.000,00 euro; assunzione per il partecipante dell’obbligo di far fronte al venir meno di fonti di finanziamento extra-regionale, pena la revoca/non concessione del co-finanziamento regionale; partecipazione con un’unica proposta proget-

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

tuale per l'intero programma - quali descritte ai precedenti punti 2 e 3 della presente narrativa.

5. Di rilievo, ai fini che qui occupano, è peraltro il criterio E (cfr. punto 6.1 dell'avviso pubblico: all. 1) - "*compartecipazione finanziaria*" - di valutazione delle proposte progettuali, attraverso il quale, in sostanza, **viene valorizzata la eventuale diretta partecipazione finanziaria dell'Ente proponente alla realizzazione dell'iniziativa.**

Ciò significa, in sintesi, che di là dal merito tecnico della proposta [valorizzato con i criteri di valutazione da A) a D) del punto 6.1)], il fatto che l'Ente proponente finanzia, con proprie risorse, l'iniziativa progettuale comporta l'attribuzione di un punteggio:

a) chiaramente inferiore - ed in base alla formula del criterio E.1.1. - se l'Ente assicura **un finanziamento proprio dell'iniziativa progettuale che è inferiore o pari al co-finanziamento richiesto all'Amministrazione Regionale;**

b) senz'altro superiore - ed in base alla formula del criterio E.1.2. - se l'Ente assicura **un finanziamento proprio dell'iniziativa progettuale che è superiore al co-finanziamento richiesto all'Amministrazione Regionale.**

6. All'avviso pubblico in questione ha partecipato, fra gli altri, il Comune di Serrara Fontana che, con riguardo **alla sola azione 3 della programmazione** (come prescritto), ha richiesto il co-finanziamento regionale, per l'importo massimo consentito di 70.000,00 euro, agli effetti della realizzazione

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

dell'iniziativa progettuale denominata "*Dal monte Epomeo al Borgo di Sant'Angelo*".

L'iniziativa progettuale *de qua* (cfr. del. G.M. n. 94 del 01.07.2019, con allegati: all. 2):

- (i) è stata presentata in forma singola (come da avviso pubblico);
- (ii) comporta uscite totali per euro 157.267,80 (come da quadro D – “fattibilità finanziaria” della scheda progettuale allegata all’Avviso pubblico ed inviata dall’Amministrazione Comunale);
- (iii) vede una partecipazione diretta dell’Ente Comunale proponente per un importo pari ad euro 77.267,80 (e, dunque, in misura superiore al cofinanziamento regionale, con conseguente ridondanza agli effetti del criterio di valutazione E.1.2, esposto sub 5 della presente narrativa).

7. Con D.D. n. 226 del 19.07.2019 (cfr. all. 3) – preso atto preliminarmente che, per effetto di economie di spesa generatesi sull’azione 4, la deliberazione di G.R. n. 350 del 24.07.2019 aveva disposto una corrispondente implementazione delle risorse destinate all’Azione 3 (che, dunque, passavano da euro 2.500.000,00 ad euro 7.500.000,00) – venivano, per quanto qui importa, approvati (cfr. punto 2 del “*decreta*”), in recepimento dei lavori della apposita Commissione di valutazione, gli elenchi:

- (i) “*graduatoria di merito delle proposte progettuali ammissibili*” [all. D) al D.D. 226/2019];

(ii) “*proposte progettuali beneficiarie del finanziamento regionale*” [all. E] al D.D. 226/2019] “*che contempla gli interventi finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili, in base all’ordine decrescente di graduatoria*”.

8. La proposta progettuale presentata dall’Amministrazione ricorrente si **colloca al n. 31** della graduatoria di merito (all. D) e, dunque, in posizione assai *potiore* rispetto all’ultimo proponente utilmente graduato ai fini della concreta concessione del co-finanziamento (id est, il Comune di Vietri collocato al n. 107 della graduatoria: cfr. all. E) cit.].

8.1 La proposta *de qua*, peraltro, non solo è brillante per il suo merito tecnico (il punteggio complessivo riportato è pari 70,30 [cfr. all. E] al “lordo” del punteggio – pari a 7,30 – conseguito [cfr. all. D] in ragione del criterio E.1.2, economico e non tecnico); ma, a correttamente considerare, brilla pure per il punteggio – di ordine economico – conseguito in relazione al criterio E.1.2. del punto 6.1 del bando.

In tale ultima prospettiva, va infatti sottolineata la circostanza che, su centosette (107) proposte ammesse a finanziamento regionale, soltanto tre (3) hanno ottenuto un punteggio superiore a 7,30 (ossia Sorrento, graduata al n. 3, con punteggio pari a 10,00; Ischia, graduata al n. 14, con punteggio pari a 7,36; PIANO DI Sorrento, graduata al n. 15, con punteggio pari a 7,31).

Ciò traduce l’enorme sforzo finanziario dell’Amministrazione ricorrente che, pur di vedere realizzata una determinante iniziativa per lo sviluppo turistico del proprio territorio (per la quale cosa è determinante l’intero co-finanziamento regionale ammesso), ha inteso massicciamente finanziarlo con risorse proprie.

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

*** **

9. Sennonché, accade a questo punto qualcosa di inaccettabile e, senz'altro, ai limiti dell'incredibile.

Con decreto dirigenziale n. 282 del 09/08/2019 (all. 4) – oggetto della presente impugnativa in uno agli atti presupposti - l'Amministrazione regionale, per quanto di interesse, *decreta* come segue:

"[...] 3. di rideterminare le risorse destinate alle AZIONI 2 e 3 dell'Avviso Pubblico per la selezione di eventi da inserire nel programma unitario di eventi per la promozione turistica della Campania di rilevanza nazionale ed internazionale periodo "giugno 2019 - giugno 2020", approvato con decreto dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 (pubblicato sul BURC n. 35 del 20/06/2019), sulla base del criterio " ...volto a ridurre l'importo massimo previsto dal medesimo Avviso, garantendo il 65% delle risorse richieste dai Comuni, al fine di redistribuire le economie derivanti da tale intervento per coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale...;

4. di precisare che:

3.1. per l'Azione 2, si è proceduto ad una riduzione del 33,33% sufficiente a finanziare tutti i progetti presentati;

3.2. per l'Azione 3 si è proceduto ad una riduzione del 35%, utile allo scorrimento della graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 266/2019;

3.3. per l'Azione 4, tutti i progetti presentati sono risultati beneficiari del finanziamento POC 2014/2020 per cui la graduatoria è interamente esaurita;

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce
Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

5. di approvare, per effetto di quanto sopra esposto, per ciascuna delle tre Azioni dell'Avviso Pubblico in parola, a rettifica e integrazione del decreto dirigenziale n. 266 del 29/07/2019 l'Elenco delle Proposte Progettuali Beneficiare del Finanziamento Regionale in cui si individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del POC 2014/2020 - Linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura", in base all'ordine decrescente di posizione di cui alle "Graduatorie di merito" approvate con il medesimo decreto dirigenziale n. 266/2019 fino a concorrenza delle risorse disponibili".

9.1. Ora, come non può di certo di sfuggire all'Ecc.mo Collegio, la portata degli atti e dei provvedimenti gravati si traduce in ciò che, al fine di assicurare – indipendentemente dal merito tecnico della proposta progettuale presentata dai proponenti – un co-finanziamento regionale ad un numero manifestamente superiore di proposte (concernenti l'azione 3 del programma) ammissibili [e, dunque, lo scorrimento della graduatoria di merito [ex all. D) al D. D. n. 226 del 19.07.2019, oltre la posizione n. 107 di cui all'All. E) e fino al n. 167 come da all. B) al n. 282 del 09/08/2019] si provvede a ridurre del 35% il co-finanziamento già richiesto (da ciascun proponente) ed accordato alle (n. 107) "Proposte Progettuali Beneficiare del Finanziamento Regionale" ex all. E) al D. D. n. 226 del 19.07.2019.

Con riguardo specifico alla proposta progettuale della ricorrente, ciò significa che, a fronte di un progetto esclusivamente realizzabile con l'impiego di un budget pari a €157.267,89, la quota di co-finanziamento regionale passa dai

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamiciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

70.000,00 euro – richiesti dall'Amministrazione ed ammessi – ad euro 45.000,00: il che, in sintesi, vuol dire ulteriormente non poter più realizzare il progetto, non potendo il Comune di Serrara Fontana – di modeste dimensioni ed entrare – finanziare ancora il progetto né rimodularlo, stante la sua unitarietà tecnico/artistica.

9.2 Perché poi gli abnormi atti impugnati abbiano potuto venire ad esistenza, è questione che il decreto dirigenziale n. 282/2019, nella sezione “*preso, altresì, atto*”, ricostruisce ed esprime come segue: “*a. che la Segreteria di Giunta ha trasmesso alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo un Estratto del Verbale di Giunta del 06/08/2019, acquisito al protocollo con n. 500372 del 08/08/2019, con il quale “...si invita la Direzione Generale competente a effettuare i necessari approfondimenti, tali da garantire ai progetti presentati a valere sulle Azioni 2, 3 e 4 previste dall'Avviso Pubblico il 65% delle risorse richieste, ridistribuendo, quindi, le economie agli ulteriori progetti presenti in graduatoria sulle diverse Azioni, tenuto conto della necessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale, anche riducendo l'importo massimo previsto...”*; b. del Verbale n. 13 del 09/08/2019 della Commissione di valutazione di cui al decreto dirigenziale n.145 del 09/07/2019”.

*** **

Gli atti impugnati sono illegittimi e, previa sospensione, vanno annullati alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. Preliminarmente sulla giurisdizione del g.a. a conoscere della presente controversia.

Solo per tuziorismo difensivo, si rimarca che il G.A. vanta *potestas iudicandi* in relazione alla presente vicenda contenziosa.

Sul punto, ancora recentemente (cfr. Cass. SS. UU. ord. N. 3166/2019), il Giudice del riparto ha consolidato l'orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. U., 3 aprile 2003, n. 5170; Cass., Sez. U., 1° ottobre 2003, n. 14623; Cass., Sez. U., 1° dicembre 2009, n. 25261; Cass., Sez. U., 16 dicembre 2010, n. 25398; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549; Cass., Sez. U., 22 febbraio 2018, n. 4359; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2018, n. 16960; Cass., Sez. U., 11 luglio 2018, n. 18241; Cass., Sez. U., 23 novembre 2018, n. 30418) che, in tema di contributi/sovvenzioni pubbliche, distingue le ipotesi in cui la giurisdizione sulla controversia appartenga al G.A. rispetto a quelle attratte alla giurisdizione del G.O.

Si è ribadito, dunque, che *“quante volte la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo. L'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la deca-*

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamiceciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

denza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza. La situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico. In altri termini, se è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga alla revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell'atto amministrativo, alla sua forma, alla sua motivazione, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato, nondimeno anche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo sono predicabili situazioni di interesse e non di diritto. Ciò si verifica nei casi di "regressione" della posizione giuridica del destinatario della sovvenzione, allorché la mancata erogazione (o il ritiro ovvero la revoca di essa) consegua all'esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l'interesse pubblico. In tali casi, ripropositivi di un aspetto di ponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione della controversia azionata dal beneficiario del finanziamento trova la sede naturale nella giurisdizione amministrativa" (cfr. Cass. SS. UU. ord. N. 3166/2019)

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

Nel caso che occupa, come ricostruito sub 9.1, il ridimensionamento (relativo all'azione 3) al 65% dell'importo massimo del co-finanziamento regionale richiesto ed ottenuto dai progetti utilmente graduati, trova la sua giustificazione – secondo la fuorviata prospettiva dell'Amministrazione regionale - “nella necessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale” attraverso la redistribuzione del 35% - “*le economie*” (!) – derivante dal diffalco arbitrariamente praticato.

Orbene, non vi è dubbio che la “*necessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale*” costituisca il risultato della valutazione compiuta dall'Amministrazione regionale e che conchiude l'aspetto di ponderazione degli interessi pubblici sottesi”, vuoi in termini di rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario, vuoi in termini di sopravvenuti motivi di pubblico interesse (essendo escluse, nella specie, ragioni di legittimità degli atti a “monte”).

Tanto evidenziato in punto di giurisdizione, può passarsi al merito della controversia.

2. *Violazione e falsa applicazione art. 97 cost e del principio di buona amministrazione – violazione e falsa applicazione dei principi generali di tipicità degli atti amministrativi, nonché dei principi generali di governo dell'autotutela amministrativa – violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies e nonies L. 241/90- Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, par condicio dei concorrenti ed imparzialità di governo delle pro-*

cedure ad evidenza pubblica – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, sviamento, abnormità e sproporzione

Con specifico ma limitato riguardo alla posizione dell'Ente ricorrente, cui va circoscritto l'interesse ad impugnare, la determinazione amministrativa di "rideterminazione", contenuta nell'impugnato decreto dirigenziale n. 282/2019 (e negli atti presupposti), si traduce, come esposto, nel diffalco del co-finanziamento regionale (richiesto ed ottenuto per euro 70.000: importo massimo, come visto sopra, richiedibile ai sensi dell'avviso pubblico D. D. n. 232 del 18.06.2019) per una quota pari al 35%.

Indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dal decreto contestato – che è di rettifica della graduatoria – non vi è dubbio che si sia al cospetto di **atto qualificabile come espressione di autotutela amministrativa** (*sub specie* di ritiro, ritiro parziale, revoca o revoca parziale) esercitata in funzione del conseguimento del preteso interesse pubblico a "coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale".

Il che è vero – e ciò va rimarcato alla luce della oscurità degli atti impugnati – sia:

- (i) quando la rideterminazione abbia "colpito" il punto 3.1.2. dell'avviso pubblico (*in parte qua* individua in 70.000 euro l'importo massimo concedibile a titolo di co-finanziamento ovvero *in parte qua* non prevede l'aliquota del 65% sul massimo importo concedibile e pari a 70.000 euro); nel qual caso il diffalco - e, prima ancora, la parziale modifica del provvedimento di ammis-

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

sione al finanziamento (integrato nella graduatoria) - costituisce effetto dell'autotutela condotta sull'avviso;

(ii) sia allorché, per converso, la rideterminazione abbia inteso incidere direttamente sul D. D. n. 226 del 19.07.2019, *in parte qua*, approvando la graduatoria delle proposte ammissibili, individua la proposta del Comune di Serrara Fontana quale beneficiaria del finanziamento in ragione del suo utile collocamento in graduatoria (n. 31); nel qual caso, l'oggetto dell'autotutela contestata - che si manifesta con il diffalco del 35% - è rappresentato dal provvedimento di ammissione al finanziamento, parte della graduatoria di merito complessiva (che integra "atto plurimo").

In qualunque caso, è certo che i provvedimenti impugnati siano illegittimi per violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e, dunque, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.

La fondatezza della doglianza, peraltro, non è in alcun modo scalfita dalla ipotetica gravosità procedurale che si lega al numero destinatari - tutti determinati ed individuati pervero - degli atti gravati.

Ciò perché, come è evidente, ben avrebbe potuto (e dovuto) l'Amministrazione ricorrere ad una pubblicazione per proclami sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sì come ricavabile dall'art. 8 co. 3 della L. 241/90, nonché analogicamente, da altre disposizioni normative (quali, esemplificativamente, l'art. 11 co. 2 del D.P.R. 327/01).

Quanto all'*utilitas* che l'apporto partecipativo del Comune ricorrente, si rinvia ai successivi motivi.

3. Stessa rubrica del motivo 2 – illegittimità per distinto profilo. – violazione e falsa applicazione art. 14 del D.D. n. 282/2019 recante l'avviso pubblico

Il principio della ragione più liquida impone di censurare gli atti gravati in punto di inesistenza ed abnormità del presupposto che essi elevano a fondamento della determinazione di provvedere in autotutela: *id est*, la “necessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale”.

I. Anzitutto, emerge in modo meridiano come il reale scopo dell'autotutela contestata sia rappresentato piuttosto dalla necessità di distribuire “a pioggia” il co-finanziamento regionale, indipendentemente cioè dalla bontà e dal merito tecnico della proposta progettuale e, dunque, in ultima analisi per ragioni che appaiono “meta-amministrative”.

Considerato preliminarmente che il punteggio a disposizione della Commissione di valutazione per il merito tecnico del progetto **è pari a max punti 90** [cfr. punto 6.1, criteri da A) a D) dell'Avviso Pubblico], vi è da dire che la fondatezza della doglianza discende, pianamente, dalla lettura congiunta degli allegati D) al D. D. n. 232/2019 e B) al D.D. n. 282/2019.

Il diffalco arbitrariamente subito (anche) dall'Amministrazione ricorrente, infatti, andrà ad alimentare (anche) proposte assolutamente deteriori sotto il profilo tecnico e che (ai sensi del criterio E.1.1 dell'avviso) assicurano una copertura con fondi propri del progetto assolutamente nulla ovvero irrisoria.

Si consideri, esemplificativamente, il caso del Comune di Monocalzati, collocatosi al n. 156 in graduatoria, il quale ha conseguito un punteggio complessivo

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

di 55,10 di cui solo 0,10 punti in applicazione del criterio E.1.1 cd. compartecipazione.

Ciò significa che:

- a) il merito tecnico del progetto riporta 55,00 punti su 90 a disposizione della Commissione e, dunque, trattasi di proposta tecnicamente assai deludente;
- b) a giustificare l'attribuzione del punteggio di 0,10 per il criterio della compartecipazione (stante la formula applicabile QC [quota partecipazione diretta]/ QR [quota regionale richiesta] * 7), milita la sola ragione di una quota di partecipazione diretta irrisoria.

Ovviamente, gli esempi possono moltiplicarsi, osservando incidentalmente che, per numerose proposte progettuali, il punteggio per la compartecipazione è addirittura pari a zero [cfr. il richiamato all. D)]

Tutto quanto precede fonda la conclusione che l'effettiva *ratio* del provvedimento consiste nell'accontentare un po' tutti, nel profondere contributi - comunque nei limiti delle risorse disponibili - a pioggia, piuttosto che per merito tecnico: il che conclama la ricorrenza del denunciato vizio di sviamento della funzione.

Questione, quest'ultima, del resto percepibile allorché gli atti gravati utilizzano l'espressione "economie" (ossia la somma dei diffalchi operati), la quale sarebbe propriamente da utilizzarsi se e solo se le risorse disponibili non siano destinate e non quando, come nella specie, lo sarebbero compiutamente in funzione della realizzazione dei progetti risultati beneficiari del co-finanziamento.

II. L'esercizio del potere di autotutela avviene in modo assolutamente immotivato e/o con motivazione abnorme.

L'espressione "*necessità di coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale*" è all'evidenza anodina e implica diverse opzioni ermeneutiche, ossia:

- a) anzitutto, che l'originaria graduatoria delle proposte beneficiarie, non copra tutto il territorio regionale. In questa evenienza, tuttavia, Ma allora si dovrebbe spiegare, a pena di illegittimità, il perché. Nella specie, per converso, una tale spiegazione difetta e la ragione dell'omissione sta nella circostanza, desumibile dalla lettura dell'Allegato E) cit., che la copertura del territorio regionale è ampiamente assicurata;
- b) in secondo luogo che, nonostante le proposte dell'Allegato E) coprano il territorio regionale, non lo facciano sufficientemente e si imporrebbe una ulteriore copertura. Ma, anche in questo caso, si dovrebbe almeno spiegare: (i) in che termini quella "copertura" non è sufficiente e, soprattutto, se la "copertura che si intende assicurare" risulti di carattere quantitativo (cioè numero maggiore possibile di Enti locali "coperti") o di carattere qualitativo (essendo "sottorappresentata" una certa area geografica e quale; es. l'avellinese ovvero il casertano etc.); (iii) ancora, la effettiva capacità dell'intervento in autotutela di assicurare l'obiettivo che la ispira e, dunque, se la copertura raggiunta come da allegato B al d.d. n. 282/2019 abbia realizzato l'obiettivo in esame.

Tutto questo difetta.

La verità è che la motivazione che assiste gli atti impugnati è apparente, generica e perplessa, tutt'affatto che espressiva di una congrua istruttoria volta ad

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

accertare il conseguimento, a mezzo dell'esercizio dell'autotutela, del pubblico interesse specifico.

III. La motivazione che assiste gli atti impugnati inoltre dovrebbe, al più, dirsi espressione dell'esercizio di poteri di autotutela che cristallizzano una valutazione su motivi di sopravvenuto interesse pubblico.

Ora, la questione centrale è che la revoca totale o parziale che sia – si come ogni forma di autotutela che non si identifica nell'annullamento d'ufficio - è inibita, quanto al “*sopravvenuto motivo di pubblico interesse*”, dalla previsione dell'art. 21 *quinques* L. 241/90 che, infatti, fa salva la materia dei contributi e delle sovvenzioni da una tale *species* dello *jus poenitendi*.

IV. In linea di stretta correlazione con quanto esporto **sub III**, va peraltro soggiunto che, ove la motivazione su cui si fondano gli atti impugnati, andasse più propriamente ricondotta alla rinnovata valutazione del pubblico interesse originario quale presupposto dell'esercizio di autotutela, il provvedimento sarà parimenti illegittimo per la ragione che lo *jus poenitendi* avrebbe dovuto travolgere l'intero avviso pubblico e tutti gli atti del procedimento che vi conseguono.

Ciò perché una rinnovata valutazione dell'originario interesse pubblico – nei termini in cui si è materializzata – significa sconfessa radicalmente la filosofia complessiva che informa l'avviso pubblico.

Ora, conferma una tale linea di doglianza proprio l'art. 14 dell'avviso pubblico – *in parte qua* (sebbene per ben diverse finalità di pubblico interesse qui assenti) stabilisce la salvezza “*della facoltà della Regione Campania di revocare, in*

qualsiasi momento, la presente selezione pubblica”: disposizione, per converso, violata e falsamente applicata dagli atti gravati laddove essi la elevano a fonte del potere esercitato e contestato in questa sede.

4. Stessa rubrica del motivo 2 – illegittimità per distinto profilo

Il decreto n. 282/2019 – in preteso assolvimento del “mandato” ricevuto in forza dell’*“Estratto del Verbale di Giunta del 06/08/2019, acquisito al protocollo con n. 500372 del 08/08/2019”* (cfr. punto 9.2. della parte in fatto) - provvede alla contestata rideterminazione *“ sulla base del criterio volto a ridurre l’importo massimo previsto dal medesimo Avviso, garantendo il 65% delle risorse richieste dai Comuni, al fine di redistribuire le economie derivanti da tale intervento per coprire, ove possibile, tutto il territorio regionale...”*

Il decreto, in sintesi, interviene direttamente sull’avviso pubblico e, segnatamente, nella parte in cui esso stabilisce (punto 3.1.2) *“l’importo massimo previsto dal medesimo Avviso”*.

Ebbene, in violazione del principio dell’autolimita e di non contraddittorietà fra atti della medesima amministrazione, l’impugnato decreto si dimostra illegittimo in quanto:

- i) deborda dal mandato ricevuto giusta verbale di Giunta del 06/08/2019, il quale ultimo, infatti, non detta un indirizzo volto a modificare l’avviso pubblico;
- ii) non si avvede che la previsione in questione dell’avviso pubblico (cfr. punto 2 della parte in fatto), costituisce diretta attuazione della deliberazione di

G.R. n. 236/2019, la quale ultima, a sua volta, viene disapplicata dal decreto impugnato.

Si insiste per l'accoglimento.

5. Stessa rubrica del motivo 2 – illegittimità per distinto profilo

Gli atti impugnati sono palesemente illegittimi per contraddittorietà e per violazione dei principi generali che reggono le procedure ad evidenza pubblica, alla stregua di concorrenti profili che sinteticamente (ex art. 3 co. 2 c.p.a) si vanno di seguito ad esporre:

I) è di immediata intuizione che gli atti impugnati stravolgano, in modo sostanziale, le “regole del gioco” a “carte già scoperte”. Il diffalco del 35% della quota di co-finanziamento, infatti, incide a) sul quadro di fattibilità economica in funzione del quale è stata predisposta la progettazione; b) sui contenuti tecnici della proposta formulata in concreto;

II) ove l'Amministrazione ricorrente avesse ex ante saputo che la quota di co-finanziamento regionale richiedibile (e, in concreto, ottenuta) non ammontava a 70.000,00 ma a 45.000,00, avrebbe formulato ben diversa proposta progettuale, per oggetto e per plafond economico; il che si sarebbe tradotto nella diversa distribuzione dei punteggi ad opera della Commissione. Il che, ovviamente, a cascata vale per ogni partecipante;

III) gli atti impugnati, indirettamente, dispiegano ricadute sui criteri di attribuzione dei punteggi predefiniti dell'avviso i quali, senza alcuna modificazione, di fatto vengano rinnegati;

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce

Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)

Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070932

IV) la proposta presentata in concreto, in linea ed in funzione del complessivo assetto dell'avviso pubblico, diventa oggi irrealizzabile, finendo di fatto per agevolare gli Enti che hanno proposto un progetto ben più modesto tecnicamente e, specialmente, quelli che non hanno proposto alcun finanziamento con fondi propri o che hanno proposto irrisorie quote di partecipazione con fondi propri.

Si insiste per l'accoglimento.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41 CO. 4 e 49 C.P.A.

Alla luce di quanto osservato nella parte in fatto al presente atto, nonché della documentazione in atti, si rivolge istanza all'Ill.mo Presidente dell'adita Sezione, in ragione della molteplicità dei controinteressati almeno individuati nei presentatori delle proposte progettuali graduate dal n. 108 al n. 167 dell'all. B al D.D. n. 282/2019, di autorizzare la notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami, in particolare autorizzando la pubblicazione di esso e del provvedimento di accoglimento della presente istanza, sul sito internet della Regione Campania, amministrazione resistente nel procedimento contenzioso per cui è causa (in giurisprudenza, cfr, tra le numerose, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015).

ISTANZA CAUTELARE

La prognosi favorevole del presente giudizio emerge dai motivi che precedono. Ricorre il danno grave ed irreparabile, atteso che la meritoria proposta progettuale del Comune di Serrara Fontana è, per effetto degli atti gravati, irrealizzabile.

STUDIOLEGALE

Avv. Raffaele Pesce
Via Castiglione n.33 - 80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081/982727 - Fax. 081/5070952

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il valore della presente controversia è pari ad euro 650,00.

P.Q.M.

Previo accoglimento dell'istanza di pubblicazione di pubblici proclami, accogliere la domanda cautelare ed il ricorso introduttivo, con vittoria di spese processuali, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Avv. Raffaele Pesce